

REGOLAMENTO 349 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23)	
Testo in vigore con le eliminazioni in carattere barrato	NUOVO TESTO con le modifiche in carattere grassetto
Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica , situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.	Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali e nazionali in materia di turismo. 2. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per «strutture ricettive» si intendono le strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive extralberghiere, le unità abitative oggetto di locazione turistica e le unità abitative oggetto di locazione breve.
Articolo 2 - Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.	Articolo 2 - Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.
Articolo 3 – Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età. 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.	Articolo 3 – Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori che non hanno compiuto il tredicesimo anno di età. 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

<p>3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".</p> <p>4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede, fermi restando gli obblighi di comunicazione.</p> <p>5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.</p> <p>6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.</p>	<p>3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nell'area della Città Metropolitana di Torino, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".</p> <p>4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede iscritti ad atenei accreditati al MIUR con sedi nell'area della Città Metropolitana di Torino, fermo restando gli obblighi di comunicazione.</p> <p>5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.</p> <p>6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.</p>
---	---

<p>2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre).</p> <p>Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.</p> <p>3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14</p>	<p>2. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, l'imposta è applicata nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.</p> <p>Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve registrare la propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciando ricevuta non fiscale.</p> <p>3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 aprile 2022 previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.</p>
--	--

<p>marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisce una disciplina non compatibile con le modalità adottate.</p> <p>4. Il gestore deve inoltre comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:</p> <p>a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;</p> <p>b) il relativo periodo di permanenza;</p> <p>c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;</p> <p>d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;</p> <p>e) l'imposta dovuta.</p> <p>La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.</p> <p>5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori</p>	<p>4. Il gestore della struttura ricettiva deve inoltre comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, anche in assenza di un'effettiva attività ricettiva svolta nel periodo di riferimento, i seguenti dati:</p> <p>a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;</p> <p>b) <i>soppresso</i>;</p> <p>c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;</p> <p>d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;</p> <p>e) l'imposta dovuta.</p> <p>La comunicazione trimestrale è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.</p> <p>La comunicazione trimestrale non è dovuta in caso di provvedimento di sospensione dell'attività da parte di un'autorità competente, e sino al termine del periodo di sospensione.</p> <p>5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con</p>
--	---

<p>adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.</p> <p>6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 6.</p> <p>7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.</p> <p>8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.</p> <p>9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali,</p>	<p>modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.</p> <p>6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 6.</p> <p>7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.</p> <p>8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.</p> <p>9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai sensi dell'articolo 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13 e s.m.i., i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatarî o sub locatori, qualora incassino i</p>
--	---

che intervengono quali mandatarî o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

10. Ai sensi dell'articolo 5, ~~comma 7 lettera a)~~, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, ~~comma 4 lettera b)~~, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta,

canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

10. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13 **e s.m.i.**, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica **e per locazione breve**, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13 **e s.m.i.** Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al

rilasciandone quietanza, e al successivo ~~pagamento~~ al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, ~~comma 7 lettera a)~~, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, la riscossione e il ~~pagamento~~ dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

2. Il ~~soggetto passivo~~ è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e ~~quietanzata dalla struttura ricettiva~~ a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario ~~e chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:~~

a) ~~su apposito conto corrente postale intestato al Comune o al soggetto incaricato della riscossione;~~

b) ~~tramite le procedure informatiche messe a disposizione;~~

e) ~~mediante pagamento tramite il sistema~~

successivo **versamento** al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13 e **s.m.i.**, la riscossione e il **versamento** dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

2. Il **gestore della struttura ricettiva** è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, l'usufruttuario **e i soggetti indicati ai commi 9 e 10 dell'articolo 5, che incassano** i canoni di locazione o i corrispettivi o **intervengono** nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il **versamento** dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare **mediante:**

a) sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA);

b) altre eventuali modalità di pagamento indicate dalla Città di Torino, quali ad esempio bonifici bancari, modello F24, o altro).

~~bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;~~
~~d) altri sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.~~

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive ~~- compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) e comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13~~ ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio,

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive **di cui all'articolo 1** di esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive **di cui all'articolo 1** questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai

<p>ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..</p>	<p>sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..</p>
<p>Articolo 8 – Sanzioni</p>	<p>Articolo 8 – Sanzioni</p>
<p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.</p>	<p>1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo n. 173 del 5 novembre 2024 – Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.</p>
<p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p>	<p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p>
<p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.</p>	<p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 173 del 5 novembre 2024.</p>
<p>4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267–agosto 2000 n. 267:</p>	<p>4. Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:</p>
<p>a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applica la</p>	<p>a) in caso di omesso svolgimento della procedura di registrazione prevista dall'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50</p>

<p>sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;</p> <p>b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;</p> <p>c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 - Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p>	<p>a 300 Euro;</p> <p>b) per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;</p> <p>c) per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele comunicazione; di cui all'articolo 5, comma 4, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro. L'irrogazione della sanzione non estingue l'obbligo di versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 - Rimborsi</p> <p>1. In caso di versamento di somme non dovute, il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p>
--	---

<p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 30,00.</p>	<p>2. Le somme di cui al comma 1 possono essere recuperate mediante compensazione in occasione dei versamenti di cui all'articolo 6, comma 3 La compensazione è effettuata previa richiesta da presentare al Comune di Torino almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e, nei casi di importi pari o superiori a Euro 2.500,00, previa espressa autorizzazione del Comune di Torino</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 30,00.</p>
<p>Articolo 11 - Contenzioso</p>	<p>Articolo 11 - Contenzioso</p>
<p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.</p>	<p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi della Legge n. 130/2022 e del Decreto Legislativo n. 175/2024 – Testo Unico della Giustizia Tributaria.</p>
<p>Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p>	<p>Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.</p>	<p>1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Per i fatti anteriori all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni in allora vigenti.</p>

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, ~~comma 2~~, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Ostello/campeggio	1,00
Albergo 1 stella Albergo e RTA 2 stelle strutture extra alberghiere	2,30
Albergo e RTA 3 stelle	2,80
Albergo e RTA 4 stelle	3,70
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso	5,00

fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi ~~per periodo di pagamento (trimestre)~~.

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Ostello/campeggio	1,00
Albergo 1 stella	3,00
Albergo 2 stelle	3,00
Albergo 3 stelle	3,50
Albergo 4 stelle	4,50
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso	5,00
Residenze turistiche alberghiere 1 stella	3,00
Residenze turistiche alberghiere 2 stelle	3,00
Residenze turistiche alberghiere 3 stelle	3,50
Residenze turistiche alberghiere 4 stelle	4,50
Bed and Breakfast da 1 a 4 stelle	3,80
Casa Appartamenti Vacanze / Residence da 2 a 4 stelle	3,80
Affittacamere da 1 a 4 stelle	3,80
Casa per Ferie	3,80
Locazioni Turistiche e Brevi	3,80

fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.